

VERBALE TAVOLO DI LAVORO

In data 2 marzo 2016 in Genova, si sono riuniti, al fine di discutere in merito al corretto inquadramento assicurativo necessario ai fini dell'ammissibilità della sottoscrizione del programma di messa alla prova previsto dagli artt. 168 bis ss c.p. le seguenti persone:

- Dr.ssa Marina Orsini, Presidente della prima sezione del Tribunale di Genova anche in rappresentanza del Dr. Sergio Merlo, Presidente della seconda sezione del Tribunale di Genova,
- Dr.ssa Maria Teresa Rubini, Giudice per le indagini preliminari, come delegata del Dirigente dell'Ufficio GIP del Tribunale di Genova
- Dr. Francesco Cozzi, facente funzione di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
- Dr. Bianca Berio, Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Genova, Savona e Imperia
- Dr.ssa Santina Spanò, dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Genova, Savona e Imperia
- Avv. Antonio Rubino, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Genova
- Avv. Nicoletta Garaventa, Membro del Direttivo della Camera Penale di Genova ed n rappresentanza di quest'ultima, insieme con
- Avv. Marco Cafiero, Foro di Genova
- Avv. Filippo Guiglia, Foro di Genova
- Dr. Luca Cosso, Presidente del Celivo, Centro di Servizi al Volontariato della Provincia di Genova

Le parti unanimemente ritengono che sia sufficiente la stipula di una polizza con un soggetto privato e che NON sia - al contrario - obbligatoria la stipula di una polizza INAIL da parte dell'Ente che accoglie le persone inserite nel programma di messa alla prova alla luce delle seguenti considerazioni:

1. Sia il testo della Legge 67/2014 istitutiva dell'istituto della messa alla prova degli adulti che il successivo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministero della Giustizia n° 88/2015 non fanno mai riferimento a tale necessità, prevedendo unicamente che *"gli oneri per la copertura assicurativa.... sono a carico delle amministrazioni, organizzazioni o enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività"*. (art. 3 c. 4 regolamento 88/2015)
Tali fonti, pertanto, benché abbiano affrontato il tema dell'assicurazione, non fanno alcun riferimento al soggetto pubblico o privato con cui debbano essere stipulate le polizze.
L'unico testo che indica l'INAIL quale soggetto esclusivo autorizzato a stipulare le polizze di cui sopra è una nota emanata dal coordinatore della direzione Generale Esecuzione Penale Esterna.
Trattasi evidentemente di fonte del diritto terziaria che - come è noto - non può contrastare con fonti di diritto primario e secondario, quali la legge o il regolamento di cui sopra.
2. in ogni caso, la nota di cui sopra non prevede competenza esclusiva dell'INAIL in materia di assicurazione per gli infortuni e le malattie a favore di chi svolge attività volontaria.

Al punto § 3 della nota infatti si legge "conseguenza di rilievo derivante dalla diversa natura delle due situazioni si rinviene nella distinzione operata dall'INAIL in merito all'assicurazione antinfortunistica tra chi svolge attività volontaria e chi svolge un'attività lavorativa non retribuita In entrambi i casi gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, gravano sugli enti ma nel caso dell'attività volontaria è possibile anche il ricorso ad assicurazioni private".

L'attività svolta dal soggetto ammesso alla messa alla prova va correttamente inquadrata in una prestazione richiesta spontaneamente dall'interessato il quale svolge, pertanto, un'**attività volontaria**.

Alla luce di tali precisazioni appare evidente che l'attività svolta volontariamente dal soggetto in messa alla prova non abbia i requisiti previsti dalla nota ministeriale.

3. L'art. 3 del Decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274) prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni. Tali convenzioni devono individuare le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche **mediante polizze collettive**.
 Appare evidente che il riferimento a polizze collettive non possa che riferirsi a polizze assicurative stipulate con soggetti privati essendo tale possibilità esclusa per le posizioni INAIL.
4. L'art. 4 DPR 1124/1965 (legge istitutiva dell'INAIL) prevede che siano obbligatoriamente assicurati coloro che prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui **opera manuale retribuita**.

Resta ovviamente inteso che le persone che svolgono l'attività debbano essere assicurate contro gli infortuni, le malattie e responsabilità civile verso terzi, con predisposizione di idonei massimali e prudenti apprezzamenti di rischi.

Dr. Sergio Merlo

Dr.ssa Marina Orsini

} *Marina Orsini*

Dr.ssa Maria Teresa Rubini

Dr. Francesco Cozzi

Dr. Bianca Berio

Dr.ssa Santina Spanò

Dr. Luca Cosso

Avv. Antonio Rubino

Avv. Nicoletta Garaventa

Avv. Marco Cafiero

Avv. Filippo Guiglia

Alfredo Rubini

Francesca Cozzi

Bianca Berio

Santina Spanò

Luca Cosso

Antonio Rubino

Nicoletta Garaventa

Marco Cafiero

Filippo Guiglia